

Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore
della Pubblica Amministrazione
ovvero
Piano d'Azione Nazionale sul Green Public Procurement
(PANGPP)

CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI
AUSILI PER L'INCONTINENZA

Indice

1	PREMESSA.....	3
2	OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO	3
3	INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO	4
3.1	RIFERIMENTI NORMATIVI E DELLA NORMATIVA TECNICA SETTORIALE.....	4
3.2	L'APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER GLI AUSILI PER L'INCONTINENZA.....	5
4	CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI AUSILI PER L'INCONTINENZA	7
4.1	OGGETTO DELL' APPALTO	7
4.2	SPECIFICHE TECNICHE.....	7
4.2.1	<i>Fornitura di prodotti costituiti da pasta di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera "responsabile "</i>	7
4.2.2	<i>Sostanze pericolose: esclusioni e limitazioni.</i>	7
4.2.3	<i>Dermoprotezione e odor control.</i>	8
4.2.4	<i>Imballaggi.</i>	9

1 PREMESSA

Questo documento è parte integrante del *Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione*, di seguito PAN GPP¹ e tiene conto di quanto proposto nelle Comunicazioni della Commissione Europea COM (2008) 397 recante “Piano d'azione su produzione e consumo sostenibili e politica industriale sostenibile” e COM (2008) 400 “Appalti pubblici per un ambiente migliore”.

In relazione a quanto indicato al punto 4.5 “obiettivo nazionale” della Revisione 2013 del Piano², l'obiettivo proposto è di raggiungere entro l'anno 2016, la quota del 50% di appalti “verdi” così come definiti nel successivo punto 2, sul totale degli appalti pubblici aggiudicati su questa categoria di forniture. La percentuale verrà valutata sulla base del valore totale degli stessi.

Le stazioni appaltanti sono a tenute a fornire i dati per consentire l'attuazione del monitoraggio previsto al punto 6.4 della Revisione del PAN GPP, laddove richiesti dagli enti competenti.

2 OGGETTO E STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Questo documento contiene i “*criteri ambientali minimi*” e alcune indicazioni di carattere generale per gli appalti di fornitura di **ausili per l'incontinenza**.

I criteri ambientali minimi, selezionati in ossequio di quanto stabilito nel codice dei contratti pubblici in relazione anche alla tutela della normativa sulla concorrenza e *par condicio*, sono le “considerazioni ambientali” individuate in relazione ad una o più fasi di definizione della procedura di gara che, se introdotti nella documentazione di gara, consentono di classificare come “verde” la fornitura o l'affidamento oggetto della gara.

Una fornitura di articoli di ausili per l'incontinenza è “verde” se è conforme alle “specifiche tecniche” indicate nel presente documento, ovvero se i prodotti sono conformi al criterio “*Sostanze pericolose: esclusioni e limitazioni*”, sono imballati secondo le indicazioni del corrispondente criterio ambientale e se la fornitura è, per almeno il 30%, costituita da prodotti fabbricati con polpa di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera responsabile, così come indicato nel criterio 4.2.1 “*fornitura di prodotti costituiti da pasta di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera “responsabile”*”.

Le stazioni appaltanti che introducono i “criteri ambientali” indicati nel presente documento nelle proprie procedure d'appalto sono in linea con i principi del PAN GPP e contribuiscono a raggiungere gli obiettivi ambientali dallo stesso definiti.

Le stesse sono invitate a descrivere l'oggetto dell'appalto evidenziandone la sostenibilità ambientale, in modo da segnalare la presenza di requisiti ambientali nella procedura di gara indicando nell'oggetto dell'appalto il decreto ministeriale di approvazione dei criteri ambientali utilizzati.

Per ogni criterio ambientale sono riportate le “**verifiche**” ovvero:

- le informazioni che debbono essere rese in sede di offerta tecnica, la documentazione di prova che l'aggiudicatario provvisorio è tenuto a presentare per comprovare la conformità del prodotto o del servizio al requisito richiesto e, ove esistenti, i mezzi di presunzione di conformità che la stazione appaltante può accettare al posto delle prove dirette
- indicazioni sulle modalità con le quali verranno eseguiti i controlli in fase di esecuzione contrattuale e relativi mezzi probatori da acquisire per verificare il rispetto delle prescrizioni ambientali nei contratti di durata.

¹ Il PAN GPP, adottato con decreto interministeriale del 11 aprile 2008 e pubblicato sulla GU n. 107 del 8 maggio 2008, è stato redatto ai sensi della legge 296/2006, articolo 1, commi 1126,1127,1128).

² La revisione 2013 del PAN GPP è stata adottata con DM del 10 aprile 2013 (G.U. n. 102 del 3 maggio 2013).

Si demanda all'amministrazione aggiudicatrice l'esecuzione di adeguati controlli per verificare il rispetto dei criteri ambientali in corso dell'esecuzione contrattuale e, qualora non fosse già propria prassi, di collegare l'inadempimento a sanzioni proporzionali e/o se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.

Nel sito del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, alla pagina dedicata ai Criteri Ambientali Minimi <http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore>, è pubblicata la relazione d'accompagnamento al presente documento che riporta informazioni sugli aspetti ambientali, i potenziali impatti ambientali e la normativa tecnica relativa a tale categoria di prodotti.

3 INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE ALL'APPALTO

3.1 RIFERIMENTI NORMATIVI E DELLA NORMATIVA TECNICA SETTORIALE

I criteri ambientali corrispondono a caratteristiche e prestazioni superiori a quelle previste dalle leggi vigenti il cui rispetto deve comunque essere assicurato.

- D.M. 27 agosto 1999 Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe.
- D. Lgs. del 25 gennaio 2010 n. 37 recante "Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi"
- D. M. 15 novembre 2005 – Approvazione dei modelli di schede di segnalazioni di incidenti o mancati incidenti, che coinvolgono dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro
- Regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano (ovvero che immettono per la prima volta nel mercato interno) il legno e i prodotti da esso derivati che, dal marzo 2013, proibisce la commercializzazione del legno e dei prodotti derivati di provenienza illegale. A tal fine obbliga gli operatori di settore ad applicare la "dovuta diligenza" e a seguire determinate procedure e misure volte a tracciare la filiera allo scopo di garantire che il legno utilizzato sia stato tagliato legalmente; istituisce altresì un sistema di sorveglianza e prevede un apparato sanzionatorio.

Normativa tecnica di riferimento:

- UNI EN ISO 10993-10:2010 – Valutazione biologica dei dispositivi medici – Prove di irritazione e di ipersensibilità ritardata
- UNI EN ISO 10993-1:2010 – Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 1: Valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio
- UNI EN ISO 10993-5:2009 – Valutazione biologica dei dispositivi medici – Prove per la citotossicità in vitro
- UNI CEI EN ISO 14971:2012 – Applicazione della gestione dei rischi ai dispositivi medici
- UNI CEI ISO 80000-1:2010 – Grandezze e unità di misura – Parte 1: Generalità
- UNI CEI EN 1041:2013 - Informazioni fornite dal fabbricante di dispositivi medici
- UNI CEI EN ISO 15223-1:2012 - Dispositivi medici - Simboli da utilizzare nelle etichette del dispositivo medico, nell'etichettatura e nelle informazioni che devono essere fornite - Parte 1: Requisiti generali
- UNI CEI EN ISO 13485:2012- Dispositivi medici - Sistemi di gestione per la qualità - Requisiti per scopi regolamentari
- ISO 15621:2011 – Ausili assorbenti l'urina – Linee guida generali per la valutazione.

3.2 L'APPROCCIO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER GLI AUSILI PER L'INCONTINENZA

Il presente documento è stato elaborato su sollecitazione di alcune parti interessate al fine di ottenere un indirizzo omogeneo di riferimento sia per le stazioni appaltanti, progressivamente sempre più orientate a valorizzare le caratteristiche ambientali delle forniture anche per questa categorie di prodotti, sia per le scelte imprenditoriali finalizzate all'innalzamento della qualità ambientale dei propri prodotti lungo il ciclo di vita.

Trattandosi della prima edizione di Criteri ambientali minimi, si è tenuto conto di limitare i criteri ambientali minimi a considerazioni ambientali legate alle caratteristiche delle materie prime, in particolare dando indicazioni sull'origine della cellulosa impiegata nel prodotto, e sull'assenza di alcune determinate sostanze pericolose negli additivi dei polimeri e dei processi di sbiancamento, definendole in termini di specifiche tecniche .

Gli ausili per l'incontinenza ad ora presenti sul mercato sono costituiti essenzialmente da pasta di cellulosa in fiocco (fluff) e da polimeri. La richiesta che la pasta di cellulosa provenga da foreste gestite in maniera responsabile e sia di origine legale contribuisce ad evitare la perdita di biodiversità e non alimenta l'aumento del riscaldamento globale quanto lo farebbe la produzione di pasta di cellulosa priva di tali caratteristiche.

La previsione di escludere o limitare la presenza di determinate sostanze pericolose, previene gli effetti specifici associati a tali sostanze ed afferenti alle “indicazioni di pericolo” ad esse attribuite e rende il prodotto più innocuo da smaltire.

Per quanto riguarda altre considerazioni ambientali lungo il ciclo di vita, si evidenzia che molti operatori economici hanno compiuto analisi su più categorie di impatti ambientali chiave quali le emissioni di gas ad effetto serra, le emissioni di gas sostanze acidificanti in atmosfera, le emissioni di sostanze eutrofizzanti nei ricettori idrici lungo il ciclo di vita, le emissioni di sostanze che incidono sullo stato di ozono, quelle peraltro considerate dalle Product Category Rules di riferimento del sistema internazionale dell'Environmental Product Declaration.

La comparazione delle relative prestazioni ambientali ha come presupposto l'omogeneità delle unità funzionali di riferimento, le metodologie delle analisi di LCA e le banche di dati sulla base delle quali sono effettuati gli studi di LCA. Per tale ragione la Commissione Europea ha avviato le attività previste nell'ambito della Raccomandazione 2013/179/UE relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni, ha in corso la realizzazione di una banca di dati comunitaria liberamente accessibile e, analogamente, a livello nazionale, l'ENEA sta procedendo alla realizzazione di una banca dati LCA che consentirà, quando completata, il libero accesso a dati affidabili, ragionevolmente georeferenziati, superando le criticità che ad oggi consentono un uso marginale delle Dichiarazioni Ambientali di Prodotto nelle gare d'appalto.

Per quanto riguarda la gestione degli impatti relativi alla fase del “fine vita”, va considerato che tali impatti ambientali variano a seconda delle diverse modalità di smaltimento le quali, poiché dipendenti dalle scelte di gestione del ciclo dei rifiuti effettuate a livello delle amministrazioni territoriali, non possono essere affrontate efficacemente in questo documento. Si consideri, a tal proposito, che dai dati ISPRA (Rapporto rifiuti Urbani – Dati di sintesi; 2014) risulta che in Italia ogni anno si producono 30 milioni di tonnellate di rifiuti l'anno (media triennio 2011-13), di cui circa il 2,5% (750 mila ton/anno) di pannolini/materiali assorbenti di cui il 65% è smaltito in discarica e il 35% in inceneritore.

Accanto agli obiettivi di riduzione degli impatti ambientali affrontati direttamente con questo documento, è opportuno tener conto degli impatti ambientali indiretti, che dipendono dall'idoneità all'uso del prodotto. Il *design* del prodotto ovvero i materiali utilizzati, il loro mix, la loro forma determinano sgambatura, ingombro, peso, efficacia del prodotto nel gestire il livello di incontinenza e

nel non irritare la pelle. Tali caratteristiche incidono sul comfort dell'utente e determinano differenti livelli di impatti ambientali.

Un prodotto che non sia idoneo al grado di incontinenza e al comfort del paziente, determina impatti ambientali indiretti (necessità di sostituzioni più frequenti, di un maggior numero di lavaggi di indumenti, eventuale uso di farmaci per lenire irritazioni della pelle, uso di un prodotto con prestazioni e volumi sovrabbondanti rispetto le effettive esigenze di assorbenza e/o taglia). La funzionalità in fase di uso è un altro elemento essenziale di cui tener conto, suscettibile di determinare un maggiore o minore livello di impatti ambientali, ancorchè indiretti. Peraltro nelle etichette ambientali conformi alla ISO 14024, le caratteristiche prestazionali sono contemplate e opportunamente verificate, per evitare dumping prestazionale³. Alcune delle caratteristiche che incidono sul comfort, sono state calcolate tramite determinate metodologie su un elevato numero di diversi modelli di ausili, sulla base dei quali sono stati elaborati dei parametri di riferimento⁴.

In termini di riduzione di impatti ambientali, è altresì essenziale far in modo che sia assegnato ad ogni utente il prodotto più adeguato possibile in base al proprio livello di incontinenza, alla propria morfologia e al grado di autonomia, nonché all'uso se diurno o notturno del prodotto medesimo. Dai dati ad oggi in possesso sulle vendite, risulta infatti eccessiva la quota di mercato italiano destinata ad acquisti di ausili per l'incontinenza di taglia grande (circonferenza cm. 150), rispetto alle caratteristiche medie degli utenti destinatari. E' ovvio che ciò determina maggiori impatti ambientali, in particolare un uso inefficiente delle risorse, un maggior volume di rifiuti, maggiori emissioni di CO2 derivati dalla logistica e maggiori costi di smaltimento.

Ciò comporta l'opportunità di intervenire su questo aspetto, cercando soluzioni con le quali rendere più affine possibile le caratteristiche del prodotto alle caratteristiche, al livello di incontinenza e al grado di autonomia del destinatario. L'affiancamento di personale infermieristico specializzato che possa individuare i prodotti migliori per ciascun singolo utente, sia a domicilio che presso le strutture residenziali, la raccolta e la gestione di dati degli utenti destinatari, sia in merito alle taglie di cui necessitano, sia in merito a feedback raccolti su alcuni elementi del prodotto (capacità di trattenere gli odori, ridotta sgambatura, capacità di adattarsi al corpo, capacità di mantenere integra la pelle, protezione dalle perdite..), la formazione specifica anche per i medici prescrittori, sono azioni utili al fine di calibrare al meglio le forniture ed assicurare la migliore allocazione del prodotto all'utente e un corretto uso del prodotto. Tali azioni, che dovrebbero essere svolte con il coinvolgimento delle ASL e dei medici prescrittori, consentirebbero di ridurre il volume di rifiuti da smaltire e di razionalizzare i costi della gestione dell'incontinenza.

Infine, nell'ambito dell'architettura delle gare d'appalto, in sintonia con la centralità conferita agli elementi ulteriori rispetto al prezzo dalla vigente Direttiva sugli appalti pubblici 2014/24/UE, si invitano le stazioni appaltanti a fare in modo che la competizione possa essere orientata sugli elementi qualitativo-prestazionali, o ad altri elementi che possono qualificare il servizio che gli offerenti si impegnano a rendere, specie se connessi all'obiettivo di attribuzione dell'ausilio più consono alle esigenze dei singoli pazienti, per esempio lasciando fisso l'elemento costo/prezzo.

³ A titolo esemplificativo, può essere consultato il relativo criterio della Decisione 2014/763/UE che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti, categoria di prodotti affine, ma che non include gli ausili assorbenti l'urina.

⁴ Consultare, nel merito, il sito: <http://www.innovhub-ssi.it/web/stazione-sperimentale-per-la-carta/metodi-ausili>

4 CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO DI AUSILI PER L'INCONTINENZA

4.1 OGGETTO DELL'APPALTO

Acquisto di ausili per l'incontinenza (c.p.v. 33141621-9 Prodotti per l'incontinenza) a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare del... G.U.....

4.2 SPECIFICHE TECNICHE

4.2.1 *Fornitura di prodotti costituiti da pasta di cellulosa proveniente da foreste gestite in maniera "responsabile"*

Almeno il 30% dei prodotti forniti, valutato sul peso complessivo stimato della fornitura, dovrà essere costituito da prodotti la cui polpa di cellulosa⁵ provenga per almeno il 70% da foreste gestite in maniera responsabile/sostenibile e il restante 30% da fonti legali.

Gli ausili per l'incontinenza conformi a tale criterio sono pertanto quelli muniti di etichette rilasciate sulla base di verifiche di parte terza effettuate da organismi di certificazione della catena di custodia e della gestione forestale riconosciuti dai sistemi di certificazione internazionali e accreditati dai rispettivi enti di accreditamento⁶, quali l'etichetta FSC 100%, FSC misto, PEFC, SFI⁷, o equivalenti.

Verifica: l'offerente presenta una dichiarazione nella quale indica i riferimenti dei prodotti in possesso delle etichette di gestione forestale sostenibile sopra richiamate che si impegna a fornire, relativo codice ISO, quantità stimata della relativa fornitura, il codice di certificazione e il link alla scheda presente nei database FSC, PEFC, FSI pubblici per verificare il possesso delle etichette.

Nella medesima dichiarazione debbono essere indicati anche codici ISO, peso e quantità stimata del resto della fornitura al fine di dare evidenza del rispetto del 30% relativamente al peso complessivo stimato del totale della fornitura.

Nel caso in cui l'offerente non abbia prodotti muniti di tali etichette, o la possibilità di ottenerle entro i termini richiesti per motivazioni non attribuibili alla propria responsabilità, lo stesso indica in offerta i prodotti conformi al criterio che si impegna a fornire e a sottoporli a certificazione. In sede di aggiudicazione provvisoria dovrà essere presentato il relativo contratto sottoscritto con l'ente di certificazione. Nel caso in cui, in corso di esecuzione contrattuale, l'aggiudicatario non ottenga le certificazioni nei termini congrui secondo il normale svolgimento dell'iter di certificazione (per motivazioni dunque attribuibili alla propria responsabilità), il contratto è risolto e affidato al successivo in graduatoria.

4.2.2 *Sostanze pericolose: esclusioni e limitazioni.*

Nei processi di sbiancamento della polpa di cellulosa, del cotone, della viscosa non deve essere usato gas di cloro, né devono essere utilizzati composti del cloro elementare (paste di cellulosa "Totally Chlorine Free, TCF"), né sbiancanti ottici o agenti sbiancanti fluorescenti.

Additivi nei polimeri

Il contenuto di piombo, cadmio, cromo esavalente e relativi composti non devono essere presenti nelle plastiche utilizzate, se non sottoforma di impurità (ovvero di contenuto inferiore allo 0,01% (100 ppm) della massa di ciascun materiale plastico/polimero di origine sintetica utilizzato nel prodotto). Inoltre,

⁵ La provenienza da foreste gestite in maniera responsabile riguarda sia la polpa di cellulosa in fiocco (fluff) sia la polpa di cellulosa artificiale con cui sono realizzati materiali quali la viscosa, il modal, il lyocell, il cupro, il triacetato, eventualmente presenti nel prodotto.

⁶ In particolare da ACCREDIA per PEFC in Italia, e ASI per FSC in tutto il mondo.

⁷ Fra gli altri sistemi di certificazioni della catena di custodia equivalenti, si menzionano il Sustainable Forest Initiative <http://www.sfi-program.org/sfi-standard/fiber-sourcing-requirements/>, la Canadian Sustainable Forest Management <http://www.csasfmforests.ca/chainofcustody.htm>.

non devono essere presenti, se non sottoforma di impurità, ritardanti di fiamma brominati, ftalati a basso peso molecolare, stannani, l'acrilamide (CAS number: 79-06-1) né, nei poliesteri, deve essere presente l'antimonio.

Gli additivi utilizzati nelle plastiche in concentrazioni superiori a 0,10% del peso della materia prima acquistata non devono essere classificati, in accordo con il Regolamento CE n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio con le seguenti indicazioni di pericolo:

- cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione categorie 1°, 1b e 2 (H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df);
- a tossicità acuta, categoria 1 e 2 (H300, H310, H330, H304)
- tossici per determinati organi (STOT), categoria 1: (H370, H372)
- pericolosi per l'ambiente acquatico, categorie 1 e 2 (H400, H410, H411)

Gli inchiostri e/o le tinte, sono ammesse per esigenze funzionali, non a scopo estetico-commerciale⁸. Le sostanze utilizzate negli inchiostri o nelle tinte non devono essere quelle richiamate nell'art. 3 della Risoluzione ResAP del 2008.

4.2.3 *Dermoprotezione e odor control*

Ove, per impieghi legati al benessere dell'utilizzatore dovessero essere utilizzate lozioni o creme, le stesse devono essere conformi alle prescrizioni del Regolamento 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici e nella loro formulazione non devono presentare le seguenti sostanze: formaldeide, parabeni, triclosano e cessori di formaldeide.

Ove aggiunte sostanze deodoranti, sostanze profumanti o essenze per impieghi legati al benessere dell'utilizzatore, queste devono essere conformi alle prescrizioni del Regolamento 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici. Tali sostanze non devono rientrare tra quelle di cui all'Allegato III del medesimo Regolamento. Non è consentito l'uso di nitromuschi né di muschi policiclici.

Verifica criteri 4.2.2 e 4.2.3: in sede di offerta deve essere presentata, in relazione ai prodotti offerti, una dichiarazione del produttore che attesti la conformità al criterio e la disponibilità a fornire documentazione tecnica (schede di dati di sicurezza delle plastiche, delle lozioni e delle fragranze eventualmente presenti e delle relative sostanze componenti, le schede tecniche della polpa di cellulosa utilizzata). Il produttore può indicare, in tale dichiarazione, le parti del criterio ambientale ai quali i propri prodotti sono conformi sulla base di una etichetta ecologica ISO 14024 o sulla base di dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD) (in tal caso le informazioni sul criterio relativo alle sostanze pericolose dovrebbero essere specificatamente riportate nella parte descrittiva della Dichiarazione Ambientale di Prodotto e, se aggiudicatario provvisorio o aggiudicatario, non sarà chiamato a presentare le schede di dati di sicurezza sopra richiamate).

In sede di aggiudicazione provvisoria o successivamente verrà richiesta l'esecuzione di una verifica di parte terza, almeno su parte del criterio di cui sopra, su un prodotto scelto a campione tra quelli presentati in offerta/forniti. Tale verifica dovrà essere condotta da un organismo di valutazione della conformità, ovvero da un laboratorio operante nel settore chimico accreditato ISO 17025 per eseguire le specifiche prove, che possa analizzare l'assenza di almeno due delle sostanze richiamate nei criteri ambientali sopra descritti, indicate dall'amministrazione aggiudicatrice e prendere visione, se del caso, della documentazione tecnica sopra indicata. Se le informazioni relative alle sostanze pericolose sono state dimostrate in sede di offerta tramite i mezzi di presunzione di conformità sopra richiamati (per esempio una etichetta conforme alla ISO 14024, quale, ad esempio, il Nordic Ecolabel, la Dichiarazione

⁸ Sono ammessi inchiostri e tinte per gli indicatori di umidità a scomparsa, per le stampe colorate impresse volte ad indicare nome commerciale, taglia, livello di assorbimento etc..

Ambientale di Prodotto) non verranno richiesti ulteriori verifiche di parte terza per le parti del criterio dimostrate con tali strumenti.

4.2.4 *Imballaggi*

L'imballaggio deve rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D. Lgs. 152/2006, fra i quali essere resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico, idoneo a garantire la corretta conservazione dei prodotti, fabbricato in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore, riciclabile.

L'imballaggio secondario, se in cartone, deve essere costituito da fibre riciclate per una percentuale minima del 80% in peso rispetto al totale.

Verifica: in sede di offerta deve essere presentata, in relazione ai prodotti offerti, una dichiarazione del produttore circa la conformità al criterio. L'imballaggio è presunto conforme se tale contenuto minimo di riciclato è indicato tramite asserzione ambientale auto dichiarata (ISO 14021) oppure se tale informazione è riportata nella parte descrittiva della Dichiarazione Ambientale di Prodotto eventualmente posseduta.